



---

## **ORDINANZA N. 113/COVID-19**

### **Prot. n. 1828/2021**

**ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 883**  
**DISPOSIZIONI SANITARIE CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL COVID-19. TAMPONE POSITIVO.**

IL SINDACO  
nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante ad oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante “*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*”, con cui viene ordinato, all' art.1, comma 1, che “È fatto obbligo alle Autorità Sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

Considerato che l'organizzazione mondiale della sanità, l'11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo della pandemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento di casi sull'intero territorio regionale;

**Dato atto che in data 17.04.2021 alle ore 11.45** la Protezione civile regionale ha comunicato la necessità di adottare, tramite ordinanza contingibile e urgente di natura sanitaria, la procedura di isolamento preventivo per il contagio da COVID-19 della **Sig.ra OMISSIS, soggetto** positivo da confermare;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità e urgenza per contenere e contrastare il rischio di contagio, per evidenti esigenze di tutela della sanità pubblica;

Richiamato il d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 50 e 54;

Richiamato l'art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*” e s.m.i, relativamente alle competenze del Sindaco;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

#### **ORDINA**

L'attivazione dell'isolamento preventivo presso il proprio domicilio **in TORGNON Frazione OMISSIS per la Sig.ra OMISSIS**, a decorrere dal 17.04.2021 **fino a successiva ordinanza di revoca**, che verrà emessa previo assenso e comunicazione di dichiarata guarigione da parte della Struttura di Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL.

**Fermo restando che il provvedimento di isolamento può essere temporaneamente sospeso su richiesta dell'Azienda USL all'interessato, per consentire l'effettuazione di test (tampone) presso le strutture sanitarie indicate (drive in).**

#### **ORDINA INOLTRE**

Alle persone di cui sopra di seguire in maniera puntuale le disposizioni in tema di profilassi, stabilite dalle autorità Sanitarie in relazione all'emergenza in atto per il COVID-19, nonché ogni disposizione emessa in merito dal Ministero della Salute e dagli Organi Istituzionali e di rendersi disponibili ad eventuali contatti anche quotidiani, qualora previsti, con il personale dell'Azienda USL preposto alla vigilanza sanitaria.

#### **COMUNICA**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica;

## AVVERTE

Che il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 e s.m.i.;

## DISPONE

**Che la Sig.ra OMISSIS non lasci l'attuale domicilio in TORGNON, Frazione OMISSIS, e non abbia contatti diretti con altre persone fino a successiva ordinanza di revoca, che verrà emessa previo assenso e comunicazione di dichiarata guarigione da parte della Struttura di Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL.**

**Fermo restando che il provvedimento di isolamento può essere temporaneamente sospeso su richiesta dell'Azienda USL all'interessato, per consentire l'effettuazione di test (tamponi) presso le strutture sanitarie indicate (drive in).**

L'invio della presente Ordinanza a

- Alla Direzione Generale Asl di Aosta;
- Alla Prefettura di Aosta;
- Stazione dei Carabinieri di Valtournenche;
- Stazione della Guardia di Finanza di Breuil-Cervinia;
- Corpo Forestale Valdostano – Stazione di Antey-Saint-André;
- CUS – Protezione Civile;
- Alla Questura di Aosta – Ufficio di Gabinetto;
- Ufficio Polizia Municipale.

## DISPONE INOLTRE

Che l'ordinanza venga notificata alla persona e venga pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Torgnon li 17.04.2021

IL SINDACO  
Daniel PERRIN  
Firmato in originale